



AGEVOLAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI che sottoscrivono contratti di locazione ex art. 5 comma 2 L. 431/98.

REGOLAMENTO

ART.1

OGGETTO

EDISU prevede garanzie finalizzate alla sostituzione del deposito cauzionale ed alla copertura di eventuali danni causati nell'alloggio locato da studenti che sottoscrivono un contratto di locazione per studenti universitari, a canone concordato ex art. 5 comma 2 L. 431/98, avente le caratteristiche di seguito precisate e comunque di durata non superiore a 12 mesi.

La garanzia è prestata da EDISU direttamente al proprietario dell'immobile locato nella misura massima di 3 mensilità del canone e comunque per un importo non superiore a € 900,00. La concessione della garanzia avviene fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

ART. 2

BENEFICIARI

Possono fruire dalla garanzia gli studenti fuori sede italiani e stranieri, iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo per l'anno accademico 2008/2009 all'Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'Università del Piemonte Orientale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria di Torino, Mediazione Linguistica Cuneo e Cavatore (AL), all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, alle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Cuneo e Novara, al Conservatorio Statale di Musica di Torino che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti per la borsa di studio a.a. 2008-09.
2. per i non richiedenti la borsa di studio a.a. 2008-09:
 - a) merito: requisiti di cui all'art. 7, comma 1 punto 1 del bando borse di studio a.a. 08/09 per la conferma benefici a.a. 07/08 e delle tabelle A1 e C1
 - b) condizioni economiche: ISEE fino a € 24.888,00 e ISPE fino a € 45.900,00

ART. 3

REQUISITI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione per studenti universitari, ex art. 5 comma 2 L. 431/98, di durata massima annuale, con scadenza non superiore al 30/11/2009 e con individuazione

del canone computato secondo i parametri dettati dalla citata normativa e dagli Accordi Territoriali in vigore, dovrà essere redatto su apposita modulistica fornita da "Sportello Casa", intestato o cointestato allo studente richiedente e dovrà riportare la clausola integrativa di "accettazione della garanzia in sostituzione del deposito cauzionale". La concessione della garanzia è subordinata alla regolare registrazione del contratto da parte del proprietario.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per fruire della garanzia prestata da EDISU dovrà essere predisposta avvalendosi dell'apposito modulo e presentata presso Sportello Casa, corrente in TORINO, Via Verdi 26/A (orario 9.00/13.00 e 14.00/17.00).

Qualora il richiedente non abbia presentato domanda di borsa di studio, al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
- b) copia attestazione ISEEU solo nei casi previsti dall'art. 5 del DPCM 9.4.2001 e come previsto dall'art.4 del bando EDISU per il conferimento di borse di studio e servizio abitativo per l'a.a. 2007/2008.

Gli studenti extra UE i cui nuclei familiari non risiedono in Italia devono inoltre consegnare, i documenti indicati all'art. 8 comma 2.1 del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea per l'a.a. 2008\2009", cui si rimanda.

L'esito delle domande, in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo alla persona del richiedente, verrà comunicato entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione. Contestualmente verrà rilasciata documentazione attestante l'impegno di EDISU al rilascio della garanzia.

ART. 5

MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA

Il documento attestante la garanzia, da allegarsi al contratto successivamente alla sua registrazione, verrà rilasciato dopo la presentazione, presso gli uffici di "Sportello Casa", della relativa copia registrata e solo a seguito della verifica della corrispondenza del contratto e del relativo canone alle descritte norme di legge ed ai vigenti Accordi Territoriali. Nel

caso si accertassero delle irregolarità del contratto, EDISU non rilascerà garanzia alcuna e lo studente sarà tenuto alla corresponsione alla proprietà del concordato deposito cauzionale.

Al verificarsi di danneggiamenti all'immobile locato, accertati dopo la sua riconsegna da parte del conduttore, il proprietario dovrà denunciare il sinistro, a mezzo raccomandata R/R, allo studente conduttore ed a Sportello Casa, il quale ultimo attiverà immediatamente le procedure di verifica e rimborso.

Lo studente conduttore avrà la facoltà di proporre a Sportello Casa le sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.

EDISU, eseguita l'istruttoria a mezzo di suoi delegati e di Sportello Casa, tenuto conto delle giustificazioni eventualmente rese dello studente, emetterà il mandato di pagamento a favore del proprietario degli importi accertati come dovuti, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, salvo ritardi non imputabili all'Ente.

ART. 6

MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE NEI CONFRONTI DELLO STUDENTE DANNEGGIANTE

Nel caso EDISU venga chiamato a risarcire alla proprietà i danni cagionati dal conduttore, l'Ente potrà ripetere dallo studente danneggiante le somme per suo conto anticipate. Effettuato il pagamento, EDISU provvederà a richiedere allo studente il rimborso di tale somma che dovrà pervenire all'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta. Qualora lo studente non dovesse adempiere alle obbligazioni sopra riportate non potrà più accedere ai benefici concessi da EDISU Piemonte per l'intera durata del corso di studi, salva comunque la possibilità per EDISU di intraprendere azioni di recupero coattivo nei confronti dello studente danneggiante.

ART. 7

CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'EDISU Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ai sensi della normativa vigente. Ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n° 109, art. 4. comma 6 e successive modificazioni e integrazioni, l'EDISU Piemonte procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, stante l'irrevocabilità della garanzia concessa da EDISU al proprietario, lo studente perderà il diritto al

beneficio ed al medesimo verrà comminata una penale, quantificata in € 200,00.

La perdita del beneficio comporterà la richiesta da parte di EDISU allo studente del versamento dell'importo garantito. Il medesimo importo sarà restituito allo studente previa verifica dell'assenza di danni nell'immobile locato ovvero previa decurtazione dal deposito cauzionale delle somme necessarie al risarcimento dei danni constatati a mezzo perizia.

Si rammenta inoltre che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL D.LG. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI"

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione del prestito, a finalità statistiche, all'accertamento sulle condizioni economiche e sul requisito di merito.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la richiesta del beneficio; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal medesimo. I dati potranno essere comunicati agli Atenei Piemontesi ed all'Amministrazione Finanziaria per realizzare le finalità del trattamento e, limitatamente ai dati anagrafici, all'Istituto di Credito al fine della liquidazione degli importi monetari. In relazione ai dati in oggetto all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo n.196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

a) i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell'istruzione della pratica; b) in particolare può essere trattato lo stato di portatore di handicap o invalido civile e la relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. Il titolare del trattamento dei dati è Edisu Piemonte, Via Madama Cristina 83, Torino.

Torino, 26 giugno 2008

Il Direttore
(Olimpia Gambino)

Il Presidente
(Mariagrazia Pellerino)